



Ordinanza cannoncini spaventapasseri Prot n° 26944/93

IL SINDACO

Visto il verbale di sopralluogo trasmesso dal Capo Servizio Igiene Pubblica dell' U.S.L. n.16 prot 7595/92 con il quale si è accertato che il funzionamento dei dispositivi inaruenti per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati e denominati "cannoncini spaventapasseri", se utilizzati a distanze inferiori a 200 m da edifici residenziali , producono un livello di rumorosità ambientale all'interno degli ambienti abitativi superiore a 60 dBA misurato come livello equivalente da ritenere "disturbante" in base ai criteri dell'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visti

L'art. n. 217 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27.07.1934. n. 1265

La Legge del 23.12.1978. n. 833 e la L.R. n. 19 del 04.05.1987;

l'art . n. 36 della Legge n.142 del 08.06.1990;

il D.P.C.M. del 01.03.1991

ORDINA

È vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati, a distanza inferiore ai 200 m dalle abitazioni residenziali. E' in ogni caso vietato l'uso di tali dispositivi in periodo notturno

DIFFIDA

Che la riscontrata infrazione al presente divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 76.00